

Il presente Atto Costitutivo è traduzione fedele dell'Ultimo Atto costitutivo ricevuto ed approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

JPMORGAN INVESTMNET FUNDS

ATTO COSTITUTIVO CONSOLIDATO

Articolo uno

E' stata costituita con il presente Atto tra i sottoscrittori e tutti coloro che potrebbero diventare titolari di Azioni emesse a partire da questo momento una società a responsabilità limitata - société anonyme - configurata come "società d'investimento a capitale variabile" denominata "JPMORGAN INVESTMENT FUNDS" (la "Società").

Articolo due

La Società è stata costituita per una durata indeterminata. La Società potrà essere sciolta in qualsiasi momento con una risoluzione degli azionisti adottata con le modalità richieste per la modifica del presente Atto Costitutivo.

Articolo tre

Lo scopo della Società consiste nell'investire i fondi a sua disposizione in valori mobiliari e/o altre attività finanziarie liquide e in altre attività consentite ai sensi della Parte I della legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo (la "Legge") con l'obiettivo di ripartire i rischi di investimento e di offrire ai propri azionisti i risultati della gestione delle proprie disponibilità finanziarie.

La Società potrà adottare qualunque iniziativa e svolgere tutte le transazioni che riterrà utili per adempiere e sviluppare il suo scopo sociale nella massima misura consentita dalla Legge.

Articolo quattro

La sede legale della Società si trova a Senningerberg, nel Granducato di Lussemburgo. La sede legale potrà essere trasferita in qualsiasi altra località nel Granducato di Lussemburgo su delibera del Consiglio di Amministrazione ("il Consiglio"). Filiali o altre sedi potranno essere istituite sia in Lussemburgo che all'estero su delibera del Consiglio.

Qualora il Consiglio ritenga che si siano verificati o che siano imminenti eventi straordinari di natura politica, economica o sociale che potrebbero ostacolare le normali attività della Società presso la sua sede legale, ovvero causare difficoltà alle comunicazioni tra la sede e il personale all'estero, la sede legale potrà essere temporaneamente trasferita all'estero fino alla completa cessazione di tale situazione anomala; tale misura temporanea non avrà alcun effetto sulla nazionalità della Società che, nonostante il temporaneo trasferimento della sede legale, resterà una società di diritto lussemburghese.

Articolo cinque

Il capitale della Società sarà pari in qualsiasi momento ai suoi attivi totali netti (il "Valore Patrimoniale Netto") definiti all'Articolo 22 del presente Atto e sarà rappresentato da azioni prive di valore nominale (le "Azioni").

Il capitale azionario minimo della Società sarà l'equivalente in dollari USA (USD) di un milione duecentocinquanta mila euro (EUR 1.250.000,00).

Il Consiglio è autorizzato senza alcuna limitazione a emettere in qualsiasi momento ulteriori Azioni interamente liberate a un prezzo determinato sulla base del rispettivo valore patrimoniale netto per Azione (il "Valore Patrimoniale Netto per Azione") determinato in conformità all'Articolo 22 del presente Atto, senza riservare agli attuali azionisti della Società alcun diritto di prelazione sulla sottoscrizione delle altre Azioni di nuova emissione. Il Consiglio ha la facoltà di delegare a qualsiasi Direttore o dirigente debitamente autorizzato della

Società, ovvero a qualsiasi altro soggetto debitamente autorizzato, il potere e il dovere di accettare le sottoscrizioni di dette nuove Azioni, di riscuotere il pagamento e di provvedere alla loro emissione e consegna. Le Azioni, sulla base di quanto sarà determinato dal Consiglio, potranno essere di diverse classi. I proventi derivanti dall'emissione di ciascuna classe di Azioni saranno investiti in conformità all'Articolo 3 del presente Atto in titoli trasferibili e/o altri attivi finanziari liquidi corrispondenti alle aree geografiche, ai settori industriali o alle aree valutarie, o alle specifiche tipologie di titoli azionari od obbligazionari, ovvero alla specifica politica di distribuzione o/e a una particolare struttura delle commissioni di vendita che sarà determinata di volta in volta dal Consiglio per ciascuna classe di Azioni.

Il Consiglio potrebbe successivamente decidere di creare, all'interno di ciascuna classe di Azioni, due o più sottoclassi i cui attivi saranno investiti in comune nel rispetto della specifica politica d'investimento della classe corrispondente, ma applicando a ciascuna sottoclasse specifiche spese di vendita e di rimborso, una particolare struttura delle commissioni, una particolare politica di copertura o altre caratteristiche specifiche. Nel presente Atto, qualsiasi riferimento a una "classe" comprenderà anche il riferimento a una "sottoclasse", a meno che il contesto non richieda diversamente. Nel presente Atto, qualsiasi riferimento a una "classe" o a più "classi" comprenderà anche il riferimento a una "sottoclasse" o a più "sottoclassi", a meno che il contesto non richieda diversamente.

Le varie classi di Azioni potranno essere denominate in valute che saranno determinate dal Consiglio, a condizione che, ai fini della determinazione del capitale della Società, l'attivo netto attribuibile a ciascuna classe di azioni, ove non sia espresso in USD, sarà convertito in USD e il capitale corrisponderà agli attivi totali netti di tutte le classi.

Articolo sei

Su richiesta saranno emessi dei certificati azionari (di seguito "Certificati") per le Azioni nominative. Tali Certificati saranno sottoscritti da due Amministratori con la possibilità di facsimile di firma.

La Società ha la facoltà di emettere Certificati temporanei o dichiarazioni di conferma delle Azioni nella forma che sarà di volta in volta determinata dal Consiglio.

Le Azioni possono essere emesse esclusivamente a condizione dell'approvazione della sottoscrizione e riscossione del prezzo di acquisto. Il sottoscrittore, all'emissione delle Azioni, riceverà il titolo di proprietà delle Azioni acquistate.

I pagamenti dei dividendi ai titolari di Azioni registrate saranno versati tramite assegno o trasferimento bancario ai rispettivi indirizzi riportati nel registro degli azionisti ("il Registro") ovvero ad altri indirizzi specificamente indicati a tale scopo dagli stessi azionisti.

Tutte le Azioni nominative emesse saranno iscritte nel Registro, che sarà custodito dalla Società o da una o più persone all'uopo designate dalla Società. Nel Registro sarà riportato il nome di ciascun titolare di Azioni, la sua residenza o domicilio eletto e il numero di Azioni in suo possesso. Ogni trasferimento e trasmissione di un'Azione nominativa sarà iscritto nel Registro.

Il trasferimento di Azioni nominative sarà effettuato tramite consegna alla Società o a un suo rappresentante nominato del Certificato o dei Certificati unitamente agli altri strumenti di trasferimento richiesti dalla stessa Società o dal suo rappresentante nominato, ovvero mediante dichiarazione scritta di trasferimento da iscriversi nel Registro, datata e sottoscritta dal cedente e dal cessionario, ovvero da rispettivi rappresentanti muniti di idonei poteri per agire per loro conto.

Nel caso di Azioni nominative, la Società considererà la persona al cui nome siano state iscritte tali azioni nel Registro, quale proprietaria a tutti gli effetti delle Azioni.

Ciascun azionista registrato dovrà comunicare un indirizzo alla Società. Tutte le comunicazioni e gli avvisi da parte della Società agli azionisti saranno inviati a tale indirizzo, che saranno altresì iscritti nel Registro.

Nel caso in cui l'azionista non fornisca detto indirizzo, la Società potrà consentire di farne menzione nel Registro e l'indirizzo s'intenderà essere presso la sede legale della Società o presso altro indirizzo che la Società potrà di volta in volta determinare, sino alla comunicazione alla Società di un diverso indirizzo. L'azionista avrà la facoltà di variare in qualsiasi momento l'indirizzo riportato nel Registro per mezzo di una comunicazione scritta inviata alla Società presso la sua sede legale, o presso qualsiasi altro indirizzo indicato di volta in volta dalla Società.

Qualora il pagamento effettuato da un sottoscrittore porti all'emissione di una frazione di Azione, il soggetto avente diritto a tale frazione non avrà alcun diritto di voto relativamente alla stessa. Tuttavia, nel rispetto delle condizioni determinate dalla Società per il calcolo delle frazioni, avrà il diritto di ricevere dividendi o altre distribuzioni in misura proporzionale.

Qualora un azionista sia in grado di dimostrare alla Società che il proprio Certificato sia stato smarrito o distrutto, su richiesta dell'azionista medesimo potrà essere emesso un Certificato sostitutivo alle condizioni e con le garanzie stabilite dalla Società (ivi compresa la presentazione di una garanzia assicurativa, ma senza esclusione di altre forme di garanzia). Tale Certificato sarà emesso in sostituzione di un Certificato smarrito solo a condizione che la Società sia soddisfatta al di là di ogni ragionevole dubbio del fatto che l'originale sia andato distrutto e, comunque, solo in conformità a tutte le normative vigenti.

All'atto dell'emissione di un nuovo Certificato, sul quale sarà indicato che si tratta di un Certificato sostitutivo, il Certificato azionario originale così sostituito si intenderà annullato.

Eventuali Certificati deteriorati potranno essere sostituiti da nuovi Certificati dietro ordine della Società. I Certificati deteriorati dovranno essere consegnati alla Società e saranno immediatamente annullati.

La Società, a propria discrezione, potrà addebitare ai detentori i costi del Certificato sostitutivo nonché tutte le spese ragionevolmente sostenute dalla Società in relazione all'emissione e all'annotazione nel Registro, ovvero all'annullamento del Certificato originale.

Articolo sette

La società potrà limitare o impedire la proprietà di Azioni da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di qualsiasi "soggetto degli Stati Uniti d'America" ai sensi dell'Articolo 8 del presente Atto costitutivo, ovvero da chiunque detenga o possieda Azioni in violazione di leggi o normative, o comunque in circostanze che abbiano, o che potrebbero avere, conseguenze negative a livello normativo, tributario o fiscale per la Società o per gli azionisti, o che possa in altro modo pregiudicare gli interessi della Società (una "Persona vietata") e a tale scopo la Società potrà:

a) rifiutare di emettere Azioni o di registrarne il trasferimento, laddove ritenga che tale emissione o registrazione attribuisca o possa attribuire la titolarità effettiva di dette Azioni a un soggetto degli Stati Uniti d'America o a una Persona vietata; e

b) richiedere in qualsiasi momento a qualsiasi persona il cui nome sia iscritto nel Registro, o a qualsiasi altra persona che abbia richiesto la registrazione del trasferimento di Azioni nel Registro, di fornire tutte le informazioni ritenute necessarie allo scopo di accertare se la titolarità effettiva delle relative Azioni spetti o possa spettare a un soggetto degli Stati Uniti d'America o a una Persona vietata;

c) ove la Società ritenga che un soggetto degli Stati Uniti d'America o una Persona vietata, da soli o congiuntamente ad altri soggetti, abbiano l'effettiva titolarità di Azioni, acquistare forzatamente da tale azionista tutte le Azioni da quest'ultimo detenute, con le seguenti modalità:

(i) la Società invierà all'azionista che risulterà dal Registro quale titolare delle Azioni da acquistare, una comunicazione (di seguito definita "Avviso di acquisto") contenente l'indicazione delle Azioni da acquistare, il prezzo da pagare per tali Azioni e il luogo ove il relativo prezzo d'acquisto sarà pagabile. L'avviso di acquisto sarà recapitato all'azionista a mezzo di lettera raccomandata prepagata inviata al suo ultimo indirizzo noto o a quello riportato nel Registro della Società. L'azionista sarà tenuto a consegnare immediatamente alla Società il Certificato o i Certificati corrispondenti alle Azioni specificate nell'Avviso di acquisto. Subito dopo la chiusura della giornata lavorativa della data indicata nell'Avviso di acquisto, l'azionista destinatario dell'avviso cesserà di essere il titolare delle Azioni oggetto di tale Avviso e il suo nome sarà cancellato dal Registro, fermo restando, tuttavia, che le Azioni rappresentate da detti Certificati non saranno annullate.

(ii) il prezzo al quale le Azioni oggetto di un Avviso di acquisto saranno acquistate (qui di seguito "il Prezzo di acquisto") sarà equivalente al Valore Patrimoniale Netto per Azione determinato ai sensi dell'Articolo 22 del presente Atto costitutivo.

(iii) il pagamento del Prezzo di acquisto sarà effettuato a favore del titolare di tali Azioni nella valuta della rispettiva classe, fatti salvi i periodi di restrizione ai relativi scambi valutari, e sarà depositato dalla Società presso una banca in Lussemburgo o altrove (come specificato nell'Avviso di acquisto) che provvederà a versarlo al titolare dietro consegna del Certificato o dei Certificati relativi alle Azioni oggetto di tale avviso. Dal

momento del pagamento di detto prezzo alle condizioni sopra riportate, chiunque abbia un diritto sulle Azioni oggetto dell'Avviso di acquisto non potrà più farlo valere, né potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della Società o dei suoi beni, fatto salvo il diritto del soggetto che risulti essere proprietario delle azioni a ricevere dalla banca il prezzo (senza interessi) ivi depositato, dietro effettiva consegna del Certificato o dei Certificati in conformità a quanto sopra indicato.

(iv) l'esercizio dei poteri conferiti alla Società ai sensi del presente Articolo non potrà in alcun caso essere contestato né invalidato a motivo dell'insufficienza della prova della proprietà delle Azioni in capo a chiunque, ovvero della circostanza che la proprietà effettiva di Azioni sia da attribuire a soggetti diversi da quelli risultanti alla Società alla data dell'Avviso di acquisto, alla sola condizione che, in qualsiasi caso, la Società abbia esercitato i propri poteri in buona fede; e

d) rifiutare di riconoscere, nel corso di qualsiasi assemblea degli azionisti della Società, il diritto di voto a qualsiasi soggetto degli Stati Uniti d'America o Persona vietata.

Qualora un soggetto si renda conto di detenere o possedere Azioni in contrasto con il presente Articolo, dovrà informarne immediatamente la Società per iscritto.

Articolo otto

Ogni qualvolta sia utilizzato nel presente Atto, il termine "soggetto degli Stati Uniti d'America" comprenderà qualsiasi cittadino o residente degli Stati Uniti d'America, ovvero qualsiasi società di persone costituita od operante secondo le leggi vigenti in uno stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America, ovvero una società di capitali costituita ai sensi della normativa degli Stati Uniti d'America o di un relativo stato, territorio o possedimento, ovvero un patrimonio o trust, ad eccezione di patrimoni o trust il cui reddito tragga origine da fonti al di fuori degli Stati Uniti d'America che non entrino a far parte del reddito lordo ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito applicabile agli stessi negli Stati Uniti.

Ove risulti che un azionista di una Classe riservata a Investitori Istituzionali (secondo la definizione dell'articolo 129 della Legge) non sia un Investitore Istituzionale, la Società potrà rimborsare le Azioni in questione o convertirle in Azioni di una Classe non riservata agli Investitori Istituzionali (ammesso che esista una Classe con tali caratteristiche) e comunicare la conversione all'azionista interessato.

Articolo nove

Qualsiasi assemblea di azionisti della Società regolarmente costituita ne rappresenterà tutti gli azionisti. Le risoluzioni di tale Assemblea saranno vincolanti per tutti gli azionisti.

Articolo dieci

L'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà, in conformità alla legge lussemburghese, presso la sede legale della Società, o in qualsiasi altra sede in Lussemburgo indicata nell'avviso di convocazione, l'ultimo venerdì del mese di aprile alle ore 12:00. Qualora il giorno indicato sia una festività in Lussemburgo, l'assemblea generale annuale si terrà il giorno lavorativo seguente in Lussemburgo. L'assemblea generale annuale degli azionisti potrà tenersi all'estero qualora ciò sia richiesto, a giudizio esclusivo e incontestabile del Consiglio, da circostanze straordinarie.

Le altre assemblee degli azionisti possono tenersi nel giorno e nel luogo specificati nei rispettivi avvisi di convocazione.

Se non diversamente previsto nel presente Atto costitutivo, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee degli azionisti della Società si faranno nel rispetto del quorum e delle tempistiche di legge.

Ciascuna Azione attribuisce un solo voto, fatte salve le limitazioni imposte dal presente Atto. L'azionista può farsi rappresentare in qualsiasi assemblea mediante delega ad altra persona conferita per iscritto, a mezzo cablogramma, telegramma, telex o fax.

Fatte salve diverse disposizioni di legge, le assemblee degli azionisti regolarmente convocate deliberano a maggioranza semplice delle Azioni presenti o rappresentate e votanti.

Il Consiglio ha la facoltà di stabilire tutte le altre condizioni che debbano venire soddisfatte dagli azionisti per poter partecipare alle assemblee.

Articolo undici

Le assemblee degli azionisti potranno essere convocate dal Consiglio a mezzo di un avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno che sarà inviato a mezzo posta agli indirizzi degli azionisti riportati nel Registro con almeno otto giorni di preavviso dalla data dell'assemblea.

Tuttavia, qualora tutti gli azionisti siano presenti o rappresentati a un'assemblea degli azionisti, e ove dichiarino di essere a conoscenza dell'ordine del giorno, l'assemblea potrà essere tenuta anche in assenza di convocazioni e di pubblicità.

Articolo dodici

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto da non meno di tre membri, che non dovranno essere necessariamente azionisti della Società.

Gli amministratori saranno nominati dagli azionisti riuniti in assemblea generale annuale e resteranno in carica sino alla successiva assemblea generale annuale e sino alla nomina, accettata, di validi successori, ovvero, se posteriore, sino alla data di detta nomina e accettazione fermo restando che, su delibera degli azionisti, gli amministratori potranno essere revocati dal loro incarico, con o senza giusta causa, e/o sostituiti in qualsiasi momento.

Qualora una carica di amministratore divenga vacante in seguito a decesso, dimissioni, o per altro motivo, un altro amministratore potrà essere eletto, nelle modalità previste dalla legge, a ricoprire la carica vacante, sino alla successiva assemblea degli azionisti.

Articolo tredici

Il Consiglio potrà nominare tra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente. Potrà altresì nominare un segretario, che non dovrà essere necessariamente un amministratore, incaricato della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio e delle assemblee degli azionisti. Le riunioni del Consiglio potranno essere convocate dal Presidente o da due amministratori nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Tutte le riunioni del Consiglio e le assemblee degli azionisti saranno presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza, l'assemblea o il Consiglio potranno nominare, a maggioranza dei voti dei presenti, un altro amministratore, ovvero, nel caso dell'assemblea degli azionisti, un'altra persona, che ricoprirà funzioni di presidente pro tempore.

Il Consiglio potrà di volta in volta nominare un Responsabile per gli Investimenti e/o altri dirigenti che siano ritenuti necessari per la gestione e la conduzione della Società. Tutte le predette nomine potranno essere in qualsiasi momento revocate del Consiglio. I dirigenti non devono essere necessariamente amministratori o azionisti della Società. I dirigenti così nominati, fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Atto, disporranno dei poteri e avranno i doveri loro conferiti dal Consiglio.

Tutti gli amministratori riceveranno un avviso scritto di convocazione di tutte le riunioni del Consiglio con un preavviso di almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la relativa riunione, salvo i casi di urgenza, della cui natura sarà fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.

Ciascun amministratore potrà rinunciare all'invio di tale avviso di convocazione mediante consenso inviato per iscritto, a mezzo cablogramma, telegramma, telex o fax. Per riunioni tenute in orari e luoghi precedentemente stabiliti su delibera del Consiglio, non sarà necessario l'invio dell'avviso di convocazione.

Gli amministratori potranno farsi rappresentare in qualsiasi riunione del Consiglio mediante delega conferita ad altro amministratore per iscritto, a mezzo cablogramma, telegramma, telex o fax.

Fatto salvo quanto enunciato di seguito, per la validità delle deliberazioni e degli atti del Consiglio è necessaria la presenza alle riunioni della maggioranza degli amministratori (anche per conferenza telefonica), di persona o per delega. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti degli amministratori presenti alla riunione di persona o per delega.

Gli amministratori possono inoltre adottare una deliberazione circolare all'unanimità, attraverso l'espressione del consenso di ciascun amministratore su uno o più strumenti identici mediante comunicazione scritta, a mezzo telex, telegramma o fax (in ciascuno di detti casi con conferma scritta) che costituiranno nella loro totalità idonei verbali a dimostrazione di tale deliberazione.

Articolo quattordici

I verbali di tutte le riunioni del Consiglio e dell'assemblea generale degli azionisti saranno firmati dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal presidente pro tempore che abbia presieduto tale riunione.

Copie o estratti di siffatti verbali, da prodursi eventualmente in giudizio o in altra sede, saranno firmati dal Presidente o dal segretario o da due amministratori qualsiasi.

Articolo quindici

Il Consiglio ha il potere di determinare la politica di investimento e le strategie della Società in base al principio della ripartizione del rischio, nonché i criteri per la conduzione della gestione e degli affari della Società nell'ambito delle limitazioni stabilite, di volta in volta, dal Consiglio nel rispetto della Parte I della Legge.

Il Consiglio potrà decidere che gli investimenti della Società siano effettuati (i) in titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario ammessi a, o negoziati in un mercato regolamentato secondo la definizione della Legge, (ii) in titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario trattati in un altro mercato di uno Stato Membro dell'Unione Europea che sia regolamentato, operi con regolarità, sia riconosciuto e aperto al pubblico, (iii) in titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario ammessi a un listino ufficiale di una Borsa valori di qualunque paese dell'Europa Orientale e Occidentale, Asia, Oceania, Australia, nelle Americhe e in Africa, oppure trattati su un altro mercato regolamentato nei paesi sopra menzionati, a condizione che tale mercato regolamentato operi regolarmente e sia riconosciuto e aperto al pubblico, (iv) in titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, purché le condizioni di tale emissione consentano di richiederne l'ammissione a un listino ufficiale presso una delle Borse valori o altri mercati regolamentati sopra citati, e a condizione che tale ammissione sia garantita entro un anno dall'emissione, nonché (v) in qualsiasi altro titolo, strumento o altra attività nel rispetto delle restrizioni che saranno indicate dal Consiglio in conformità alla Legge ed alle normative applicabili e descritte nei documenti di vendita della Società.

Il Consiglio potrà decidere di investire fino al 100% degli attivi totali di ciascuna classe di Azioni della Società in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversificati emessi o garantiti da qualsiasi Stato Membro dell'Unione Europea, dalle rispettive autorità locali, da uno Stato che non sia Membro dell'Unione Europea, approvato dall'organismo di vigilanza del Lussemburgo e descritto nei documenti di vendita della Società o da organismi pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati Membri dell'Unione Europea, ovvero da qualunque altro stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo purché la Società, laddove decida di avvalersi di tale facoltà, detenga, in nome e per conto della classe interessata, titoli provenienti da almeno sei diverse emissioni e a condizione che i titoli di ciascuna singola emissione non siano superiori al 30% degli attivi totali di detta classe.

Gli investimenti della Società potranno essere effettuati sia direttamente o indirettamente nella forma che sarà di volta in volta determinata dal Consiglio e nei limiti permessi dalla Legge, per il tramite di società interamente controllate in qualunque giurisdizione idonea. Quando gli investimenti della Società sono effettuati nel capitale delle società controllate che svolgono attività di gestione, consulenza o marketing per conto esclusivo della Società nel paese in cui la controllata ha sede, non trovano applicazione i paragrafi (1) e (2) dell'articolo 48 della Legge per quanto attiene il riscatto richiesto dai detentori di azioni. Nel presente Statuto, qualsiasi riferimento a "investimenti" e "attivi" significherà, all'occorrenza, investimenti fatti e attivi detenuti direttamente, ovvero investimenti fatti e attivi detenuti indirettamente attraverso le predette controllate.

Il Consiglio potrà decidere che gli investimenti della Società siano effettuati in strumenti finanziari derivati, compresi gli strumenti regolati con equivalenti liquidi, trattati su un mercato regolamentato come indicato nella Legge e/o in strumenti finanziari derivati trattati nel mercato over-the-counter, sempre che, tra l'altro, il sottostante consista in strumenti menzionati all'articolo 41(1) della Legge, indici finanziari, tassi di interesse,

tassi di cambio o valute estere, in cui la Società potrà investire secondo la propria politica di investimento descritta nei documenti di vendita.

Il Consiglio potrà decidere di effettuare gli investimenti di una classe di Azioni con la finalità di riprodurre un certo indice azionario o obbligazionario, alla condizione che l'indice in questione sia riconosciuto dall'organismo di vigilanza del Lussemburgo in quanto è sufficientemente diversificato, rappresenta un benchmark adeguato per il mercato cui fa riferimento e viene pubblicato in forma appropriata.

La Società non investirà più del 10% dell'attivo di una qualunque classe di Azioni degli organismi di investimento collettivo definiti all'articolo 41(1) (e) della Legge.

Articolo sedici

Nessun contratto o altra transazione tra la Società e qualsiasi altra società o impresa sarà modificato o invalidato a motivo del fatto che uno o più amministratori o dirigenti della Società abbiano un interesse personale, o ricoprono funzioni di amministratore, socio, dirigente o dipendente di detta altra società o impresa. Qualsiasi amministratore o dirigente della Società che ricopra funzioni di amministratore, socio, dirigente o dipendente presso qualsiasi altra società o impresa con cui la Società sottoscriva un contratto o intrattenga relazioni d'affari, non potrà, in ragione di tale legame con detta altra società o impresa, essere precluso dalla possibilità di valutare, votare o agire in merito a qualsiasi questione inerente a tale contratto o relazione d'affari.

Qualora un amministratore o dirigente della Società abbia un interesse personale in qualsiasi transazione della Società, dovrà darne comunicazione al Consiglio e non potrà discutere o votare in merito a tale transazione, la quale dovrà essere comunicata, specificando l'interesse dell'amministratore o del dirigente nella stessa, alla successiva assemblea generale degli azionisti.

Il termine "interesse personale", quale è utilizzato nel presente Articolo, non comprende eventuali interessi posti in essere solo per il fatto che la questione, posizione o transazione coinvolge JPMorgan Chase & Co. o una delle sue affiliate dirette o indirette, ovvero qualsiasi altra società o associazione che sarà determinata di volta in volta dal Consiglio a sua discrezione.

Articolo diciassette

La Società risponderà di eventuali spese ragionevolmente sostenute da qualsiasi amministratore o dirigente, nonché dai rispettivi eredi, esecutori e amministratori, in relazione a qualsiasi azione, vertenza o procedimento legale in cui si trovi coinvolto per il fatto di essere o essere stato amministratore o dirigente della Società, ovvero, su richiesta della Società, o di qualsiasi altra società di cui la Società sia azionista o creditore e dalla quale non sia stato autorizzato a ottenere un rimborso, fatte salve le questioni per le quali, nel corso di tale azione, vertenza o procedimento legale, venga giudicato colpevole di grave colpa o dolo; ove sia deciso un risarcimento, la Società risponderà esclusivamente in relazione agli eventi risarcibili per i quali la Società sia informata dal proprio consulente legale che il rivendicante non si sia reso colpevole di tali violazioni. Il predetto diritto al risarcimento non esclude altri diritti in capo al soggetto.

Articolo diciotto

La Società è vincolata dalla firma congiunta di due amministratori, dalla firma congiunta di un amministratore e di un procuratore debitamente autorizzato, ovvero in qualsiasi altro modo che sarà determinato da una deliberazione del Consiglio.

Articolo diciannove

La conduzione della Società e la sua situazione finanziaria, con particolare riguardo ai libri contabili, saranno affidati alla supervisione di uno o più revisori che dovranno rispondere ai requisiti della legge lussemburghese in termini di onorabilità ed esperienza professionale e che dovranno assolvere agli obblighi previsti dalla Legge. I revisori saranno eletti dall'assemblea generale annuale degli azionisti e resteranno in carica sino alla successiva assemblea generale annuale degli azionisti e alla nomina di validi successori.

I revisori in carica potranno essere revocati dal loro incarico in qualsiasi momento dagli azionisti, con o senza giusta causa.

Articolo venti

Come stabilito più specificamente di seguito, la Società avrà la facoltà di acquistare per sé, dietro prestazione corrispettiva, le proprie Azioni in qualsiasi momento, fatte salve le limitazioni di legge.

Gli azionisti potranno richiedere alla Società il riscatto di tutte le loro Azioni o di una parte delle stesse e la Società procederà al rimborso di tali Azioni, nel rispetto delle limitazioni di legge e di quanto disposto nel presente Atto, e fatti salvi eventi che possano dare luogo alla sospensione con riferimento all'Articolo 21 del presente Atto costitutivo.

Le richieste di riscatto saranno irrevocabili, fatti salvi i casi di sospensione dei riscatti e nei relativi periodi.

Tutte le richieste di questo tipo dovranno essere presentate dall'azionista per iscritto (ove, a tale scopo, previa deliberazione del Consiglio, potrà intendersi anche la trasmissione della richiesta a mezzo cablogramma, telegramma, telex o fax, successivamente confermata per iscritto) presso la sede legale della Società ovvero, ove la Società decida in tal senso, a qualsiasi altra persona fisica o giuridica dalla stessa nominata quale suo Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti, unitamente alla consegna del Certificato o dei Certificati eventuali per tali Azioni in idoneo formato e corredati da un adeguato documento attestante l'avvenuto trasferimento o la cessione.

I rimborsi saranno corrisposti nella valuta della rispettiva classe di Azioni, ovvero in qualsiasi altra valuta che sia decisa dal Consiglio, entro quindici giorni lavorativi per le banche successivi nel Giorno di valutazione applicabile, a condizione che gli eventuali Certificati siano regolarmente pervenuti alla Società o al rispettivo Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti per procedere all'annullamento.

Il Consiglio potrà, relativamente a qualsiasi classe di Azioni della Società, prolungare il termine previsto per il pagamento dei rimborsi del periodo necessario a incassare i proventi dalla vendita di investimenti, in presenza di ostacoli dovuti a normative sul controllo dei cambi o ad analoghi vincoli sui mercati in cui sia investita una quota sostanziale degli attivi attribuibili a tali classi di Azioni. Il Consiglio potrà inoltre, per qualsiasi classe di Azioni, stabilire un periodo di preavviso che dovrà essere rispettato per la presentazione delle richieste di riscatto. Il termine previsto per il pagamento dei rimborsi di qualsiasi classe di Azioni della Società ed eventuali periodi di preavviso stabiliti saranno pubblicati nei documenti di vendita obbligatori relativi alla vendita di tali Azioni.

Il prezzo di riscatto sarà pari al Valore Patrimoniale Netto della relativa classe di Azioni, determinato in conformità alle disposizioni dell'Articolo 22 del presente Atto costitutivo al Giorno di valutazione applicabile, previa deduzione di eventuali commissioni di negoziazione, su decisione del Consiglio, e di un'eventuale commissione stabilita nei documenti di vendita. Il relativo prezzo di riscatto potrà essere arrotondato per eccesso o per difetto secondo quanto sarà deciso dal Consiglio.

I proventi dei riscatti potranno essere corrisposti anche per mezzo di un pagamento in natura di titoli o di altri attivi detenuti dalla Società, nel rispetto del principio dell'equità di trattamento nei confronti di tutti gli azionisti.

Qualsiasi azionista può richiedere la conversione, in tutto o in parte, delle proprie Azioni di una classe in Azioni di un'altra classe al rispettivo Valore Patrimoniale Netto delle Azioni delle relative classi, fermo restando che il Consiglio ha la facoltà di imporre limitazioni o divieti riguardo, inter alia, la conversione o la periodicità delle conversioni, e può subordinare la conversione al pagamento di una commissione che sarà specificata nei documenti di vendita.

Qualora le richieste di riscatto e/o di conversione ricevute per qualsiasi classe di Azioni o in un particolare Giorno di valutazione superino una determinata percentuale di tutte le Azioni emesse per tale classe, che sarà fissata di volta in volta dal Consiglio e comunicata nei documenti relativi all'offerta, il Consiglio ha la facoltà di rinviare tali richieste di riscatto e/o conversione al successivo Giorno di valutazione.

Ove non sia diversamente deciso dal Consiglio, il riscatto o la conversione da parte di un solo azionista non potrà essere di importo inferiore a quello della partecipazione minima (o suoi equivalenti) determinata di volta in volta dallo stesso Consiglio.

Qualora il riscatto o la conversione o la vendita di Azioni riduca il valore delle partecipazioni di un solo azionista in Azioni di una classe al di sotto della partecipazione minima che il Consiglio avrà determinato di volta in volta, si intenderà che detto azionista abbia chiesto il riscatto o la conversione, secondo i casi, di tutte le sue Azioni di tale classe.

Il Consiglio potrà decidere di liquidare una classe di Azioni qualora gli attivi netti di tale classe scendano al di sotto di 20.000.000 USD o laddove un cambiamento nella situazione economica o politica relativa alla classe di azioni in questione ne giustifichi la liquidazione. La decisione della liquidazione sarà pubblicata dalla Società prima della data dell'effettiva liquidazione. Tale pubblicazione specificherà le ragioni della liquidazione e le relative procedure. Ove non sia diversamente deciso dal Consiglio negli interessi degli azionisti, o per assicurare loro un trattamento equo, i detentori di Azioni della classe in questione potranno continuare a richiederne il riscatto o la conversione gratuitamente. I proventi che non potranno essere distribuiti ai rispettivi beneficiari alla chiusura della liquidazione di tale classe saranno affidati al depositario per un periodo di 6 mesi dalla chiusura della liquidazione. Decorso tale periodo di tempo, gli attivi saranno depositati presso la Caisse de Consignation in nome e per conto dei rispettivi beneficiari.

Nelle medesime circostanze di cui sopra, il Consiglio potrà decidere la chiusura di una classe mediante fusione in un'altra classe o in un altro organismo di investimento collettivo con sede in Lussemburgo e disciplinata dalla Parte I della Legge. Tale fusione potrà inoltre essere decisa dal Consiglio a condizione che possa essere validamente giustificata agli azionisti di qualsiasi classe interessata. Tale decisione sarà pubblica con le stesse modalità indicate al precedente paragrafo. Inoltre, la pubblicazione conterrà informazioni relative alla nuova classe. Tale pubblicazione dovrà essere effettuata un mese prima della data di efficacia della fusione al fine di consentire agli azionisti di richiedere il riscatto delle rispettive Azioni, a titolo gratuito, prima che divenga efficace l'operazione che comporta l'integrazione in un'altra classe o in un altro organismo di investimento collettivo.

Articolo ventuno

Ai fini della determinazione del prezzo di emissione, conversione e riscatto, il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni della Società sarà determinato di volta in volta dalla Società per le Azioni di ciascuna classe di Azioni, ma in nessun caso con una frequenza inferiore a due volte al mese, come sarà indicato tramite risoluzione del Consiglio (ognuno di tali giorni o momenti per la determinazione del Valore Patrimoniale Netto sarà indicato nel presente documento come "Giorno di valutazione").

Il prezzo di offerta e il prezzo a cui saranno riscattate le Azioni, insieme al Valore Patrimoniale Netto per Azione, saranno disponibili su richiesta presso la sede legale della Società.

La Società ha la facoltà di sospendere la determinazione del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di una particolare classe, nonché l'emissione e il riscatto delle relative Azioni da parte degli azionisti e la conversione da o in Azioni di ciascuna classe:

- a) durante i periodi di chiusura delle principali Borse Valori o mercati sui quali sia quotata o negoziata di volta in volta una parte significativa degli investimenti della Società relativi a tale classe di Azioni in periodi diversi dai giorni festivi stabiliti, ovvero allorché le contrattazioni siano ivi limitate o sospese; ovvero
- b) allorché l'esistenza di una situazione di emergenza impedisca alla Società di disporre del patrimonio da essa detenuto e attribuibile a tale classe di Azioni o di effettuare la valutazione; ovvero
- c) allorché si verifichi un'interruzione nei sistemi di comunicazione o di calcolo solitamente utilizzati per determinare il prezzo o il valore degli investimenti relativi a una categoria di beni, o il relativo prezzo corrente o le relative quotazioni su qualsiasi mercato o Borsa valori; ovvero
- d) durante i periodi in cui la Società non sia in grado di recuperare i fondi necessari per provvedere al pagamento per il riscatto delle Azioni di tale classe, o in cui il trasferimento di fondi utilizzati per la liquidazione o l'acquisto di investimenti o di importi dovuti per il riscatto di Azioni non possano, a parere del Consiglio, essere effettuati ai normali tassi di cambio; ovvero
- e) in qualsiasi altra circostanza o insieme di circostanze nelle quali il mancato adempimento da parte della Società a tale opzione possa dare luogo a oneri tributari in capo alla Società o a suoi Azionisti o determinare altri svantaggi finanziari o altri effetti negativi per gli stessi che, altrimenti, non avrebbero dovuto subire.

Articolo ventidue

Il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di ciascuna classe di Azioni sarà espresso con un valore per Azione denominato nella valuta della relativa classe di Azioni in conformità a quanto determinato dal Consiglio. Siffatto valore sarà determinato, in una qualsiasi Giornata di valutazione, dividendo gli attivi netti della Società corrispondenti a ciascuna classe di Azioni, ovvero il valore delle attività della Società relative a tale classe, meno le passività riferibili alla medesima classe alla data o alle date che saranno determinate dal Consiglio, per il numero di Azioni in circolazione della relativa classe, arrotondando l'importo così ottenuto all'unità monetaria più prossima della valuta di riferimento. Gli attivi della Società saranno valutati con le seguenti modalità.

A. Gli attivi della Società si intendono comprensivi di:

- a) cassa e disponibilità in deposito, ivi compresi eventuali interessi attivi maturati;
- b) tutte le cambiali, gli effetti pagabili a vista e i crediti (ivi compresi i ricavi della vendita di attivi non ancora riscossi);
- c) tutte le obbligazioni, i titoli a termine, le Azioni, i titoli azionari misti, i diritti di sottoscrizione, i warrant, le opzioni, le quote/azioni di organismi di investimento collettivo e altri investimenti e titoli appartenenti alla Società o in capo alla stessa;
- d) tutti i titoli azionari, i dividendi in azioni, i dividendi e le distribuzioni in contanti dovuti alla Società (fermo restando che la Società potrà procedere a rettifiche di valore onde tener conto delle fluttuazioni del valore di mercato degli investimenti dovute a prassi di contrattazione di ex-dividendi, ex-diritti e analoghe);
- e) tutti gli interessi attivi maturati su titoli fruttiferi posseduti dalla Società, eccettuata la quota di predetti interessi compresa o rispecchiata nel valore capitale di tali titoli;
- f) tutte le altre attività di qualsiasi tipo e natura, ivi compresi i risconti attivi.

Il valore di tali attivi sarà determinato con le seguenti modalità:

- 1) Il valore di qualsiasi disponibilità di cassa o in deposito, delle cambiali, degli effetti pagabili a vista nonché dei crediti, dei risconti attivi, dei dividendi in contanti e degli interessi attivi dichiarati o maturati come specificato sopra ma non riscossi costituirà il valore complessivo di tali attività, salvo ove si ritenga probabile che tale valore non possa essere riscosso nella sua interezza; in tal caso, il valore sarà determinato detraendo l'importo che il Consiglio ritenga adeguato nel caso specifico a riflettere il valore effettivo di tali attività.
- 2) Il valore dei titoli e/o degli strumenti finanziari derivati quotati o scambiati in una qualsiasi Borsa valori si baserà sull'ultima quotazione disponibile nella relativa Borsa valori.
- 3) I titoli e/o gli strumenti finanziari derivati trattati su un altro mercato regolamentato saranno valutati in base all'ultima quotazione disponibile in tale mercato.
- 4) Gli strumenti finanziari derivati che non siano presenti nel listino di una borsa valori ufficiale o negoziati in altri mercati regolamentati saranno valutati giornalmente in modo attendibile e verificabile in base alla consuetudine del mercato.
- 5) Gli swap sono valutati al giusto valore in base ai titoli sottostanti (alla chiusura o intraday) e alle caratteristiche degli impegni sottostanti.
- 6) Nell'eventualità che alcuni dei titoli detenuti in portafoglio dalla Società al Giorno di valutazione non siano quotati o scambiati in una Borsa valori o in un altro mercato regolamentato, ovvero qualora non sia disponibile alcuna quotazione per alcuni di tali titoli, ovvero qualora il prezzo determinato in conformità ai paragrafi 2) e/o 3) non sia, a giudizio del Consiglio, rappresentativo del valore equo di mercato dei relativi titoli, essi saranno valutati sulla base del probabile e ragionevole prezzo di vendita, stimato con prudenza e in buona fede.
- 7) Le quote o azioni detenute in organismi di investimento collettivo aperti saranno valutate sulla base dell'ultimo valore patrimoniale netto dichiarato dai rispettivi organismi.
- 8) Le attività liquide e gli strumenti del mercato monetario potranno essere valutati al rispettivo valore nominale più eventuali interessi maturati in base al metodo del costo ammortizzato. Tutte le altre attività, ove la prassi lo consenta, potranno essere valutate con le stesse modalità.
- 9) Qualora alcuni tra i principi di valutazione sopra citati non rispecchino il metodo di valutazione normalmente utilizzato in particolari mercati, ovvero qualora alcuni di tali principi non sembrino adeguati ai fini

di determinare il valore degli attivi della Società, il Consiglio potrà determinare principi di valutazione alternativi in conformità ai principi contabili e di valutazione generalmente accettati.

10) Inoltre, nelle circostanze favorevoli agli interessi della Società o degli azionisti, il Consiglio potrà ricorrere a misure idonee quali l'utilizzo della metodologia di assegnazione del prezzo basata sul giusto valore, allo scopo di rettificare il valore dell'attivo della Società, come meglio descritto nei documenti di vendita della Società.

B. I passivi della Società si intendono comprensivi di:

a) tutti i prestiti ricevuti, gli effetti e gli altri debiti;

b) tutte le spese amministrative maturate o pagabili (ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le commissioni di consulenza e di gestione, le commissioni di deposito e di agenzia);

c) tutte le passività note, maturate e non, ivi incluse tutte le obbligazioni contrattuali di pagamento di somme di denaro o in natura già scadute, compreso l'importo di eventuali dividendi deliberati dalla Società ma non pagati, allorché il Giorno di valutazione coincida con la data di determinazione degli aventi diritto presenti o futuri;

d) un adeguato accantonamento per future tasse sulla base del capitale e del reddito sino al Giorno di valutazione, quale sarà determinato di volta in volta dalla Società, nonché altre eventuali riserve autorizzate e approvate dal Consiglio; e

e) tutte le altre passività della Società di qualsivoglia tipo e natura, ad eccezione delle passività rappresentate da Azioni della Società. Nella determinazione dell'ammontare di tali passività la Società dovrà considerare tutte le spese pagabili dalla Società, comprese le spese di costituzione, le commissioni dovute a propri Gestori e/o alla società di gestione, le remunerazioni e le spese pagabili all'agente amministrativo, al depositario e alle banche corrispondenti, all'agente domiciliatario, al conservatore del registro e all'agente per i trasferimenti, agli agenti di pagamento e ai rappresentanti permanenti presso i luoghi di registrazione, nonché a qualsiasi altro agente impiegato dalla Società, gli oneri e le spese sostenuti per la quotazione delle Azioni della Società presso qualsiasi Borsa valori o altro mercato regolamentato, le spese legali e di certificazione, le spese di promozione, di stampa e traduzione, le spese di presentazione e pubblicazione, ivi compresi i costi pubblicitari e quelli connessi all'elaborazione e alla stampa dei prospetti informativi, dei memoranda esplicativi o dei moduli di registrazione, dei bilanci annuali e semestrali, le tasse o imposte governative, nonché tutte le altre spese operative, ivi compresi il costo di acquisto e vendita di attività, gli interessi, le commissioni bancarie e di intermediazione, le spese postali, telefoniche e di telex. La Società potrà calcolare anticipatamente le spese amministrative e generali di natura corrente o periodica sulla base di un ammontare stimato per anno, o per un periodo diverso, ripartendone proporzionalmente l'importo nel corso del periodo di qualsiasi periodo considerato.

C. Sarà istituito un pool di attivi per ciascuna classe di Azioni con le seguenti modalità:

a) i proventi derivanti dall'emissione di ciascuna classe di Azioni saranno iscritti nei registri societari come parte del pool di attivi istituito per quella classe di Azioni. Attività e passività, nonché proventi ed oneri relativi a tale classe saranno attribuiti a detto pool secondo quanto disposto nel presente Articolo;

b) ove un attivo derivi da un altro attivo, tale attivo derivato sarà iscritto nei registri societari nel medesimo pool di attivi da cui sia derivato. Contestualmente a ogni rivalutazione di un attivo, l'incremento o la riduzione di valore sarà applicato al relativo pool;

c) ove la Società sostenga una passività relativamente a un attivo di una specifica classe o a un'azione intrapresa relativamente a un attivo di un particolare pool, tale passività sarà attribuita al rispettivo pool;

d) qualora un'attività o una passività della Società non possa essere considerata attribuibile a un particolare pool, tale attività o passività sarà equamente ripartita tra tutti i pool, ovvero, nella misura in cui gli importi lo giustifichino, sarà attribuita ai pool in proporzione al rispettivo Valore Patrimoniale Netto;

e) al pagamento dei dividendi agli azionisti, di qualsiasi classe di Azioni, il Valore Patrimoniale Netto di tale classe di Azioni sarà decurtato dell'ammontare di tali dividendi. Ove siano state create, come più ampiamente illustrato all'Articolo 5 del presente Atto costitutivo, all'interno di ciascuna classe di Azioni, due o più sottoclassi, le regole di ripartizione sopra delineate saranno applicate, mutatis mutandis, anche a tali sottoclassi.

D. Pooling

1. Il Consiglio potrà decidere di investire e di cogestire una parte o la totalità del pool di attivi costituito per due o più classi di Azioni (di seguito definiti “Fondi di Partecipazione”), laddove tale approccio sia opportuno in relazione ai rispettivi settori d’investimento. Qualsiasi pool di attivi (“Pool di Attivi”) sarà costituito trasferendovi liquidità o (fatte salve le limitazioni enunciate di seguito) altre attività provenienti da ciascuno dei Fondi di Partecipazione. Da quel momento in avanti, il Consiglio potrà di volta in volta effettuare ulteriori trasferimenti al Pool di Attivi. Sarà altresì possibile il trasferimento di attivi dal Pool di Attivi a uno dei Fondi di Partecipazione, fino a concorrenza della quota di partecipazione del singolo Fondo in questione. Potranno essere conferiti a un Pool di Attivi anche attivi diversi dalla liquidità, a condizione che siano adatti al settore di investimento del Pool in questione. Quanto disposto ai paragrafi (b), (c) e (d) della Sezione C del presente Articolo sarà applicabile a ciascun Pool di Attivi con le stesse modalità con cui sia applicabile a un Fondo di Partecipazione.

2. Tutte le decisioni inerenti al trasferimento di attivi da o verso un Pool di Attivi (di seguito definite “decisioni di trasferimento”) dovranno essere comunicate con decorrenza immediata a mezzo telex, telefax o per iscritto al Depositario della Società, dichiarando la data e l’ora in cui la decisione di trasferimento sia stata presa.

3. La partecipazione di un Fondo di Partecipazione in un Pool di Attivi sarà calcolata con riferimento a quote di valore nominale (“quote”) di pari valore nel Pool di Attivi. Al momento della costituzione di un Pool di Attivi, il Consiglio a sua discrezione determinerà il valore iniziale di una quota espresso in una valuta che gli amministratori riterranno idonea, e provvederà ad attribuire le quote a ciascun Fondo di Partecipazione per un valore aggregato pari all’importo di liquidità (ovvero al valore degli altri attivi) conferito. Le frazioni di quote, calcolate con tre decimali, potranno essere attribuite in base all’occorrenza. Da quel momento il valore di una quota sarà determinato dividendo il valore patrimoniale netto del Pool di Attivi (calcolato come indicato di seguito) per il numero di quote esistenti.

4. Ogni qualvolta siano conferiti o ritirati altri liquidi o attivi da un Pool di Attivi, l’attribuzione di quote al rispettivo Fondo di Partecipazione sarà aumentata o ridotta (secondo i casi) di un numero di quote che sarà determinato dividendo l’ammontare della liquidità o il valore degli attivi conferiti o ritirati per il valore corrente di una quota. In caso di conferimento in liquidi, ai fini del calcolo tale importo potrà essere ridotto di un valore che il Consiglio ritenga adeguato a rispecchiare gli oneri fiscali e le spese di acquisto e di contrattazione eventualmente sostenuti per l’investimento di liquidità in questione; nel caso invece di un ritiro di liquidità, sarà possibile aggiungere il medesimo importo per rispecchiare i costi che potrebbero essere sostenuti per realizzare titoli o altri attivi del Pool di Attivi.

5. Il valore degli attivi conferiti a un Pool di Attivi, ritirati dallo stesso o che ne facciano parte in qualsiasi momento e il valore patrimoniale netto del Pool di Attivi saranno determinati in conformità a quanto disposto (mutatis mutandis) nel presente Articolo 22, fermo restando che il valore degli attivi sopra citati sarà determinato il giorno stesso di tale conferimento o ritiro.

6. Dividendi, interessi e altre distribuzioni di natura reddituale percepiti in relazione agli attivi, nell’ambito del Pool di Attivi saranno immediatamente accreditati ai Fondi di Partecipazione, in proporzione alla rispettiva partecipazione nel Pool di Attivi al momento dell’incasso. Allo scioglimento della Società, gli attivi che fanno parte di un Pool (nel rispetto delle pretese avanzate dai creditori) saranno attribuiti ai Fondi di Partecipazione in proporzione alla rispettiva partecipazione nel Pool.

E. Ai fini del presente Articolo:

a) le Azioni di cui sia stata accettata la sottoscrizione ma per le quali non sia ancora stato riscosso alcun pagamento saranno considerate esistenti a decorrere dalla chiusura della giornata lavorativa del Giorno di valutazione in cui siano state aggiudicate, e il relativo prezzo, fino al momento in cui sarà riscosso dalla Società, sarà considerato un debito verso la stessa Società;

b) le Azioni della Società di cui sia previsto il riscatto ai sensi dell’Articolo venti del presente Atto costitutivo saranno considerate esistenti e contabilizzate con decorrenza immediata dalla chiusura della giornata lavorativa del Giorno di valutazione di cui al presente Articolo. Inoltre, a partire da quel momento e fino all’avvenuto pagamento del relativo prezzo saranno considerate una passività in capo alla Società;

c) tutti gli investimenti, i saldi di cassa e qualsiasi altro attivo della Società che non sia espresso nella valuta di denominazione del Valore Patrimoniale Netto di ciascuna classe, saranno valutati considerando il

tasso di mercato o i tassi di cambio vigenti a tale data e in tale momento per la determinazione del Valore Patrimoniale Netto della rispettiva classe di Azioni e

d) tutti gli acquisti o le vendite di titoli contrattati dalla Società in qualsiasi Giorno di valutazione saranno perfezionati, per quanto possibile, in tale data.

Articolo ventitre

Ogni qualvolta la Società offrirà Azioni ai sottoscrittori, il prezzo per Azione di offerta e di vendita di dette Azioni consisterà nel valore aggregato (i) del Valore Patrimoniale Netto quale sopra definito per la relativa classe di Azioni determinato nel Giorno di valutazione in cui sia stata ricevuta la richiesta di sottoscrizione ovvero, ove sia stato specificato nei documenti di vendita dal Consiglio, nel Giorno di valutazione successivo al giorno di tale ricevimento ovvero, secondo i casi, nel Giorno di valutazione precedente il giorno del ricevimento e (ii) di un'eventuale commissione nella percentuale stabilita dal Consiglio in favore della Società e (iii) di eventuali commissioni di vendita stabilite nei documenti di vendita. Qualsiasi remunerazione destinata agli agenti impegnati nel collocamento delle Azioni sarà pagata attingendo a detta commissione di vendita. Il prezzo per Azione potrà essere arrotondato per eccesso o per difetto secondo quanto sarà deciso dal Consiglio. Il prezzo così determinato sarà pagabile entro 10 giorni lavorativi dalla data di accettazione della richiesta. Il Consiglio potrà decidere che le sottoscrizioni siano gestite solo al ricevimento di fondi disponibili.

Articolo ventiquattro

L'esercizio contabile della Società inizierà il 1° gennaio e si chiuderà il 31 dicembre dello stesso anno. I bilanci della Società saranno espressi in USD. Laddove siano presenti diverse classi in conformità all'Articolo cinque del presente Atto, e qualora i bilanci relativi a dette classi siano espressi in diverse valute, essi saranno convertiti in USD e integrati ai fini della determinazione del capitale sociale.

Articolo venticinque

Entro i limiti consentiti dalla legge e su proposta del Consiglio relativamente a ciascuna classe di Azioni, spetterà all'assemblea generale degli azionisti di detta classe di Azioni determinare le modalità con cui disporre dei risultati dell'esercizio. Eventuali dividendi saranno dichiarati in base al numero di Azioni della classe in questione che risulteranno circolanti alla data di registrazione del dividendo, quale sarà determinata dal Consiglio nel caso di acconti sui dividendi, ovvero dall'assemblea generale degli azionisti della Società in qualsiasi caso per il saldo dei dividendi, e saranno distribuiti ai detentori di dette Azioni entro due mesi da tale dichiarazione. I dividendi potranno essere distribuiti sia in contanti che in natura sotto forma di dividendi in azioni e potranno comprendere, entro i limiti consentiti dalla legge, importi che rappresentino, tra l'altro, redditi o guadagni in conto capitale.

Fatte salve le prescrizioni di legge, il Consiglio potrà pagare un acconto sui dividendi relativi alle Azioni di qualsiasi classe di Azioni. Spetta al Consiglio determinare l'importo e la data per il pagamento di eventuali anticipi per ciascuna classe di Azioni. Al momento della creazione di una classe di Azioni, il Consiglio potrà decidere che tutte le Azioni di tale classe siano Azioni di capitalizzazione e che, di conseguenza, non sia distribuito alcun dividendo sulle Azioni di tale classe. Il Consiglio potrà altresì decidere l'emissione, nell'ambito della medesima classe di Azioni, di due sottoclassi, una delle quali sia costituita da Azioni di capitalizzazione e l'altra da Azioni ordinarie. Non sarà dichiarato alcun dividendo relativamente ad Azioni di capitalizzazione emesse in conformità a quanto sopra.

Articolo ventisei

In caso di scioglimento della Società, la liquidazione sarà affidata ad uno o più liquidatori (che potranno essere persone fisiche o giuridiche) nominati dall'assemblea degli azionisti che abbia deciso lo scioglimento, e che ne stabilirà i poteri e la remunerazione.

I liquidatori potranno, previo consenso degli azionisti espresso con le modalità previste dagli articoli 67 e 142 della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche, trasferire tutte le attività e tutte le passività della Società a qualsiasi altro organismo di investimento collettivo di diritto lussemburghese dietro emissione degli attuali azionisti di azioni o certificati azionari di detto organismo in proporzione alla rispettiva partecipazione azionaria nella Società.

I proventi netti della liquidazione corrispondenti a ciascuna classe di Azioni saranno distribuiti dai liquidatori ai detentori di Azioni di ciascuna classe in proporzione al numero di azioni detenute nella stessa classe.

Eventuali fondi spettanti agli azionisti alla liquidazione della Società e che non vengano rivendicati dagli aventi diritto entro la chiusura del processo di liquidazione saranno depositati in nome degli aventi diritto presso la Caisse des Consignations in Lussemburgo.

Articolo ventisette

La Società stipulerà un contratto di gestione e consulenza per gli investimenti con un'affiliata di JPMorgan Chase & Co. (il "Gestore"). In alternativa, la Società potrà stipulare un contratto per la gestione dei servizi con una società di gestione autorizzata ai sensi del capitolo 13 della Legge (la "Società di Gestione") in forza del quale la Società affida alla Società di Gestione la prestazione di servizi relativi alla gestione, all'amministrazione e al marketing degli investimenti.

In caso di mancata conclusione o cessazione dei suddetti contratti in qualsivoglia modo, la Società dovrà cambiare la sua denominazione a richiesta del Gestore o della Società di Gestione, a seconda del caso, con un nome che non sia simile a quello indicato nell'articolo 1.

Articolo ventotto

Il presente Statuto potrà essere emendato con risoluzione di un'assemblea straordinaria degli azionisti, nel rispetto del quorum e delle modalità di voto previsti dalla Legge.

Se un emendamento influisce sui diritti dei detentori di Azioni di una classe rispetto a quelli di altre classi, dovrà inoltre rispettare i requisiti di quorum e di maggioranza relativi a ciascuna delle classi interessate.

Articolo ventinove

Tutte le questioni che non siano disciplinate dal presente Atto saranno determinate in conformità alla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche e alla Legge.